Prot. 0006876/U del 17/10/2024 13:04



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE e DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO BONO

Via Tirso, 07011 Bono Tel. 079 790110/Fax 7949254 - www.ics-bono.edu.it
e.mail:ssic820006@istruzione.it — Pec: ssic820006@.pec.istruzione.it
Cod Univocolpa: UFRWLA – Cod.IPA istsc_ssic820006
C.F. 81000530907

Circolare n.21 del 17/10/2024

Al personale docente e ATA Alle famiglie degli alunni e studenti

OGGETTO: Precisazioni in merito alla riammissione in classe dopo l'assenza per malattia

Certificati medici

Dal 2023/24 - in materia di giustificazione con certificato medico - le disposizioni a seguito della Legge Regionale della Sardegna n.9/2023 pubblicata sul BURAS in data 24 ottobre 2023 prevedono che al di fuori dei casi previsti dal comma 1 art 39 della suddetta Legge è cessato l'obbligo di rilascio della dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia ai fini dell'idoneità alla frequenza per assenza scolastica superiore ai cinque giorni.

Non sussiste l'obbligo di presentare un certificato medico dopo il 5° giorno per avere l'idoneità per il rientro a scuola, ma resta in vigore:

- l'obbligo per chi esercita la potestà genitoriale / tutore legale di giustificare l'assenza, nel caso della nostra Scuola tramite il Registro elettronico Axios ricordando che lo stato di malattia non può essere autocertificato (articoli 46 e seguenti del DPR n. 445/2000);
- l'opportunità per chi esercita la potestà genitoriale / tutore legale di presentare un certificato medico al fine di non incorrere nel conteggio dell'assenza nel monte ore annuale per la validità dell'anno scolastico (caso raccomandato solo per lunghe assenze per patologie, per le uscite ricorrenti per terapie e nella scuola secondaria).

N.B. Frequenza scolastica e limite assenze SCUOLA SECONDARIA

Nella Scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni (per ulteriori approfondimenti Decreto legislativo n. 59 del 2004 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009 - Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011; D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107." e ss.mm.ii)

Le deroghe deliberate dal Collegio dei docenti sono valide a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'Esame finale del ciclo.

I certificati medici che riterrete necessario far pervenire alla scuola devono essere inviati alla mail ssic820006@istruzione.it